

(N. 2660)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 30 ottobre 1952
(V. Stampato N. 520-179) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 NOVEMBRE 1952

Ratifica del decreto legislativo 2 dicembre 1946, n. 567, concernente modificazioni dell'articolo 23 del regolamento per il personale di custodia dei canali demaniali, approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 2 dicembre 1946, n. 567,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralecia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono straleciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
2 DICEMBRE 1946, N. 567

*Modificazione dell'articolo 23 del regolamento
per il personale di custodia dei canali demaniali,
approvato con regio decreto 20 gennaio 1921,
n. 454.*

Articolo unico.

Le indennità annue in danaro da corrispondere ai sensi dell'articolo 23 del regola-

mento approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454, al personale di custodia dei canali demaniali che non fruisce di un locale per l'alloggio, della legna per il fuoco e di una striscia di terreno da coltivare ad orto, sono aumentate a lire 500 per l'alloggio, lire 600 per la legna e lire 400 per l'orto se l'agente ha famiglia ed a lire 300 per l'alloggio, lire 360 per la legna e lire 240 per l'orto se l'agente è celibe o vedovo, senza prole o comunque senza carico di famiglia.